

PARERE DEL CUN SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.

*Nella sessione di dicembre (13-15) il CUN ha definito il parere sullo schema di D.D.L. riguardante la definizione del ruolo dei ricercatori. Il parere è costituito da una relazione (già inviata al Ministro a novembre) e da una proposta di modifica puntuale dello schema, oltre che da alcuni ordini del giorno. Il testo della relazione e il testo delle proposte di modifica riguardanti gli articoli dal primo al nono (terzo comma) sono stati riportati nel n. 4 di "Università Democratica"; il testo riguardante le modifiche proposte agli articoli dal nono (quarto comma) alla fine e gli ordini del giorno sono qui riportati.*

Art. 9.

4) "I ricercatori confermati possono inoltre essere utilizzati nei corsi di laurea, qualora non abbia avuto esito positivo il procedimento esperito per il conferimento della supplenza ai professori ordinari e associati, con l'affidamento del relativo insegnamento secondo le procedure previste dalla legge. Possono inoltre essere utilizzati nelle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione, sempre che non siano disponibili professori ordinari e associati.

In tutti i predetti casi, l'insegnamento non può essere affidato allo stesso ricercatore per più di due anni consecutivi e costituisce esplicazione dei compiti di istituto da assolversi nell'ambito del complessivo orario di servizio di cui al successivo sesto comma."

5) "L'attribuzione ai ricercatori confermati dei compiti didattici di cui al precedente comma 3 è definita annualmente dai consigli di corso di laurea o della Scuola con il consenso dell'interessato, sentito in proposito il consiglio di dipartimento o di istituto al quale il ricercatore afferisce".

6) "Per le funzioni didattiche il ricercatore confermato è tenuto ad un impegno di non meno di 100 ore e non più di 350 ore annuali annotate dal ricercatore stesso su apposito registro. E' tenuto altresì ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali degli atenei, ove investito della relativa rappresentanza".

Art. 10

Espungere il primo comma. Al secondo comma, alle parole "previste dall'art. 13" sostituire le parole "previste dagli artt. 11 e 13, in quanto compatibili".

Art. 11

Aggiungere il seguente comma: "Il servizio sanitario svolto in qualità di ricercatore universitario è equiparato, ai fini dei concorsi nei ruoli regionali, a quello prestato dalle corrispondenti figure dei ruoli sanitari regionali".

Art. 12. Invariato.

Art. 13. Comma 1) invariato. Sostituire come segue gli altri commi:

2) "I ricercatori fanno parte delle commissioni di ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, e delle commissioni scientifiche di cui all'art. 65 (terzo comma) del DPR 11 luglio 1980, n. 382 nella misura del 25% rispetto alla rappresentanza dei professori di ruolo. Per la partecipazione a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al DPR 382/80".

3) "I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del preside".

4) "Tutte le rappresentanze dei ricercatori sono elette dai ricercatori stessi. Per le rappresentanze elettive gli assistenti del ruolo ad esaurimento costituiscono corpo elettorale unico con i ricercatori confermati."

5) "Possono far parte della giunta di dipartimento, delle commissioni di ateneo, delle commissioni scientifiche per l'attribuzione dei fondi del 60% e dei Comitati del CUN per l'attribuzione dei fondi del 40%, i soli ricercatori confermati a tempo pieno".

6) "In attesa della riforma del CUN, la corte di disciplina per i procedimenti riguardanti ricercatori è integrata da un componente designato fra i rappresentanti dei ricercatori al CUN. Il CUN designa altresì fra gli stessi un membro supplente".

Art. 14. Sostituire l'articolo con il seguente: "Per il trasferimento dei ricercatori universitari si applicano le norme previste per gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Il trasferimento, che può avvenire su motivata domanda, può aver luogo previo parere favorevole del CUN, nell'ambito del raggruppamento o fra raggruppamenti affini".

Art. 15. Invariato.

Art. 16. Comma primo: sostituire le parole "e sulla attività didattica svolta" con le seguenti: "svolto nel corso del triennio stesso e corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il dipartimento o istituto di appartenenza e resi consultabili".

Sostituire come segue gli altri due commi:

2) "Il consiglio di dipartimento o di istituto dà atto della avvenuta presentazione della relazione e dei risultati scientifici e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca, da inviare anche al Senato accademico e alle commissioni scientifiche locali interessate".

Art. 17. 1) Espungere le parole "che non abbiano optato per il regime a tempo definito".

Art. 18. Dopo "aspettative" inserire: "dimissioni, riammissione e decadenza dal ruolo".

Art. 19. Invariato.

Art. 20. Sostituire come segue il primo comma: "Fino all'entrata in vigore della legge per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28/80, i posti di ricercatore universitario vengono ripartiti fra le Università per settori di ricerca, sulla base delle indicazioni risultanti dai piani di sviluppo quadriennali".

1 bis) Nell'ambito di tali settori scientifici i posti vengono assegnati dal Rettore, sentita la Commissione di Ateneo e su conforme parere del Senato accademico, ai dipartimenti e alle facoltà. I Consigli di tali strutture determinano i raggruppamenti di discipline ai quali destinare i posti relativi".

Invariato il comma 2).

Art. 21. Sostituire i commi 2) e 3) con il seguente:

"Restano ferme, in quanto non siano modificate dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 28/80 e all'art. 103, comma terzo e successivi, del DPR 382/80, relative alla carriera e al trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori. Il riferimento alle borse di studio di cui alla lettera b) del citato art. 7 della legge 28/80, va inteso nel senso che il servizio prestato in tale figura è da computare dall'anno di conferimento della borsa medesima. I servizi prestati prima dell'entrata in ruolo in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 28/80, secondo il disposto dell'art. 103 del DPR 382/80, ai fini della determinazione del contributo del riscatto sono assimilati a quelli di cui al punto c) dell'art. 14 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032".

Comma 4) Invariato.

5) "Ai ricercatori non confermati entrati in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, fino alla conferma e in quanto più favorevoli, le disposizioni già previste dal DPR 382/80".

Art. 21 bis.

"A partire dall'Anno Accademico 1985-86 e per un quinquennio, tutti i posti di professore di seconda fascia di nuova assegnazione o rimasti comunque vacanti, risultanti dal recupero dei posti resisi liberi, vengono messi a concorso con periodicità annuale, in deroga di quanto previsto dall'art. 2 del DPR 382/80".

ORDINI DEL GIORNO ALLEGATI AL PARERE DEL CUN.

1. Il CUN, nel momento in cui propone di modificare il terzo comma dell'art. 8 dello schema di d.d.l. sulla definizione del ruolo dei ricercatori universitari nel senso di prevedere la possibilità di affidare corsi di insegnamento ai ricercatori stessi per non più di due anni consecutivi, ritiene che le motivazioni di tale limitazione siano estensibili ai professori di ruolo.

A parere del CUN infatti si tratta di impedire che vengano in qualsiasi modo a stabilizzarsi e a cristallizzarsi situazioni che devono comunque per definizione rimanere assolutamente transitorie.

Pertanto il CUN invita il signor Ministro a volere promuovere al più presto le opportune iniziative di modifica legislativa nel senso sopra auspicato.

2. Il CUN nel chiedere per l'immediato l'integrazione provvisoria della corte di disciplina con un ricercatore nel caso di procedimenti a carico di ricercatori, ritiene che, nell'ambito della più generale riforma del CUN e quindi anche della composizione della corte di disciplina, debba essere prevista in quest'ultima la presenza paritetica dei ricercatori. Composizione che attualmente non è consentita per il numero limitato di ricercatori presenti al CUN che non permette una vera e propria elezione di membri titolari e supplenti maggiori di uno.

Il CUN ritiene in particolare che nel caso di procedimenti riguardanti ricercatori la corte debba in futuro riunirsi con la partecipazione di due professori ordinari, tra cui il presidente, due professori associati e due ricercatori.

3. Il CUN apprezza, come intervento minimale immediato, l'incremento dell'organico dei ricercatori di 4.000 posti. Tuttavia rileva che per le esigenze del reclutamento, rispetto a un ruolo docente di 30.000 posti (oltre l'attuale soprannumero), un organico di 20.000 ricercatori sembra notevolmente sottodimensionato e certamente insufficiente a consentire il necessario riequilibrio fra settori scientifici e fra sedi a partire dalla formazione di nuove e giovani forze. Il CUN ritiene pertanto necessario, anche per evitare che la funzione di reclutamento si scarichi su altri strumenti impropri facilitando la formazione di un nuovo precariato, il progressivo incremento ulteriore dell'organico.

= Il parere del CUN è stato approvato con 32 voti a favore (tra cui quello di Venini, rappresentante dei ricercatori), 5 voti contrari (tra cui quelli di Bollino, Chang e Miraglia, rappresentanti dei ricercatori) e 4 astenuti. Si ricorda che l'attuale CUN è costituito da 61 membri, oltre il Ministro che lo presiede, di cui 28 professori ordinari, 21 professori associati e 4 ricercatori.

= Il rappresentante dei ricercatori eletto quale candidato dell'assemblea nazionale dei ricercatori ha presentato diversi emendamenti al testo della commissione di lavoro del CUN, frutto delle riunioni di ricercatori tenutesi a Bologna, Napoli e Palermo. Alcuni emendamenti sono stati approvati dal CUN, altri respinti. Tra questi ultimi, i seguenti:

a. Emendamenti al quarto comma dell'art. 9: Introdurre dopo le parole "professori ordinari e associati" le parole "della stessa facoltà"; cassare le parole "sempre che non siano disponibili professori ordinari e associati".

b. Emendamento al sesto comma dell'art. 9: Sostituire le parole "100 ore e non più di 350 ore" con le parole "non più di 250 ore". Questo emendamento ha ottenuto più voti a favore (15) che contrari; uno in meno di quelli necessari affinché una proposta possa ritenersi approvata dal CUN.

c. Emendamento al secondo comma dell'art. 13: Sostituire il primo periodo con il seguente: "I ricercatori fanno parte delle commissioni di ateneo, dei consigli di facoltà, dei consigli di corso di laurea e del Consiglio Universitario Nazionale in numero pari ad un quarto dei professori di ruolo, e nelle commissioni scientifiche e nei comitati consultivi del CUN nella misura del 50 per cento rispetto alla rappresentanza dei professori di ruolo".

d. Emendamento al quinto comma dell'art. 13: Sostituire il comma con il seguente: "Possono far parte delle commissioni scientifiche e dei comitati consultivi del CUN, i soli ricercatori confermati."

= Il CUN ha respinto a stragrande maggioranza la proposta avanzata da un membro della giunta nazionale del CUN tendente a introdurre una ulteriore fascia di ricercatori ("senior" o "associati di ricerca") "abilitati a coordinare gruppi di ricerca e dirigere strutture o servizi scientifici, ma per il resto fondamentalmente simili ai ricercatori confermati". Questi ricercatori, a tempo pieno e con un organico di 2.000-3.000 unità, avrebbero dovuto essere collocati "nell'ambito del ruolo dei ricercatori, con funzione distinta da quella dei professori associati". Gli "associati di ricerca", dopo un triennio, avrebbero potuto essere chiamati su posti vacanti di professore associato.

= UN PRIMO COMMENTO SUL PARERE DEL CUN (Nunzio Miraglia)

UN PARERE SOFFERTO. Dopo che il CUN aveva votato sulle varie proposte di modifica dello schema di disegno di legge presentato dal Ministro sulla definizione del ruolo dei ricercatori, alcuni consiglieri, invece di prendere atto che il parere del CUN era già costituito da quanto man mano approvato, hanno insistito perchè il CUN votasse l'insieme dei documenti approvati per consentire di esprimere un dissenso complessivo.

Il parere è stato alla fine approvato con un'ampia maggioranza. Tra i voti favorevoli anche quelli di coloro che hanno dichiarato di farlo, "con dolore", pur non condividendo punti anche importanti.

Ma al di là delle emozioni personali, in realtà questo CUN, espressione degli interessi corporativi dei professori, non ha fatto altro che votare un documento che per i suoi contenuti essenziali è coerente con la natura e il funzionamento di questo organismo. Le contraddizioni presenti nei documenti approvati e denunciate da alcuni consiglieri, sono dovute in fatti alla difesa di posizioni di casta dei professori.

INSUFFICIENZE E CONTRADDIZIONI. Un professore del CUN, dopo la votazione finale sul parere, ha dichiarato di prendere atto che a quel punto le fasce all'interno dell'Università diventavano tre: professori ordinari, professori associati e ricercatori. Ciò è solo parzialmente vero. Infatti per alcuni versi quanto approvato dal CUN va nella direzione della terza fascia, ma il CUN dei professori non ha saputo-voluto fino in fondo riconoscere le funzioni effettivamente svolte da anni dai ricercatori e ha assunto, per gli aspetti più marcatamente corporativi, l'atteggiamento da cittadella assediata.

Da qui le contraddizioni più macroscopiche:

- a. si sostiene l'importanza del ruolo dei ricercatori quale prima figura per il reclutamento del personale docente-ricercatore, ma si introducono meccanismi concorsuali che consentono la cooptazione personale e casuale dei nuovi ricercatori (art. 4);
- b. si prevede la presenza di un ricercatore nella commissione per il giudizio di conferma (art. 6), ma la si esclude per quella di concorso (art. 4);
- c. si riconosce la piena autonomia scientifica (art. 9, comma 2) e didattica (art. 9, comma 5) dei ricercatori, ma si "contiene" la rappresentanza dei ricercatori stessi negli organismi che questa autonomia devono assicurare (art. 13, commi 2 e 5);
- d. si riconoscono compiti di docenza (art. 9, commi 3 e 4) e si rende obbligatorio un minimo di attività didattica (art. 9, comma 6), ma ci si rifiuta di dichiarare formalmente che i ricercatori costituiscono un ruolo docente (art. 1);
- e. si dichiara (nella relazione) di volere prevedere "sbocchi" per gli attuali ricercatori, ma si cassa la proposta che va in qualche modo in questa direzione, sostituendola con un'altra che per lo meno è poco chiara.

FORZE POLITICHE, PARLAMENTO E UNIVERSITÀ. In più occasioni alcuni professori del CUN, tra i più "bendisposti" nei confronti dei ricercatori, hanno affermato che quanto sarebbe emerso dal CUN avrebbe costituito un "tetto" per la categoria interessata, dato che i ricercatori non sono stati "adottati" da alcuna forza politica.

Evidentemente nel mondo accademico prevale il pessimismo nei confronti delle forze politiche. Quale interesse, infatti, dovrebbero avere le forze politiche e il Parlamento a mantenere all'interno dell'Università meccanismi medievali di formazione, reclutamento e carriera del personale docente-ricercatore? La difesa di privilegi di casta, "logica" e "naturale" solo all'interno dell'Università, non può che apparire ridicola e infantile agli occhi degli esterni e quindi anche dei "politici". Per esempio, perchè una forza politica o un parlamentare dovrebbe registrare i risultati del mercato al ribasso operato dalla maggioranza dei professori del CUN sulle rappresentanze dei ricercatori (non un quarto dei professori, come proposto, ma un quinto)? Perchè dovrebbe far propria la logica di difesa corporativa assunta dalla maggioranza del CUN, che si è attribuita la funzione di controparte dei ricercatori?

UNA TERZA FASCIA PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITÀ. Per impedire l'esistenza di figure subalterne e la formazione di nuove figure precarie, l'unica soluzione è quella di riconoscere, esplicitamente e con coerenza, l'esistenza di una terza fascia di personale docente-ricercatore.

Questa soluzione contempla essenzialmente:

1. Il riconoscimento anche formale della funzione docente.
2. La partecipazione paritetica dei ricercatori in tutti gli organismi universitari.
3. L'aggancio economico alla fascia dei professori ordinari.
4. Una sostanziale unicità del trattamento e delle mansioni dei ricercatori straordinari e confermati.

E' una proposta semplice, giusta e utile per un corretto funzionamento didattico e scientifico dell'Università. Difficile da accettare solo da parte di chi è legato ad un modo baronale di funzionare dell'Università. Le forze politiche, che non siano subalterne ai baroni universitari, non possono che avere l'interesse di recepirla e sostenerla.

ADERIRE E SABOTARE. Il CUN aveva inizialmente giustamente respinto la posizione di chi voleva da un lato la emarginazione degli attuali ricercatori (messa ad esaurimento del ruolo) e dall'altro lato riprodurre nuovo precariato (fascia di formazione a termine della durata di 7-10 anni). Una posizione questa rifiutata da tutti i ricercatori e da tutti i partiti ma ancora riproposta a novembre all'interno del PCI nel seminario nazionale sull'Università con lo stesso documento elaborato a maggio (v. n. 2 di "Università Democratica") e criticato anche all'interno dello stesso partito.

Dentro il CUN, questa posizione è stata surrettiziamente riproposta lungo il dibattito, pesando non poco a favore del "contenimento" dei miglioramenti del ruolo dei ricercatori. La tecnica usata è stata quella di dichiararsi a favore delle modifiche migliorative invitando nei fatti gli altri consiglieri a non farlo. Un esempio valga per tutti. A proposito della presenza paritetica dei ricercatori nelle commissioni scientifiche (fondi del 60%), chi era per la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori presentata come presupposto indispensabile per ottenere miglioramenti consistenti per gli attuali ricercatori, ha dichiarato di votare a favore della pariteticità della presenza dei ricercatori aggiungendo però che tale presenza avrebbe inevitabilmente ridotto la credibilità delle proposte delle commissioni! Insomma pur di dimostrare che la strada imboccata è scivolosa si spande del sapone.

=====  
Calendario delle prossime sedute ordinarie del CUN: 17-19 gennaio, 14-16 febbraio, 14-16 marzo, 18-20 aprile,  
23-25 maggio, 20-22 giugno, 11-13 luglio 1985

=====  
"Università Democratica" è inviata ai gruppi parlamentari, ai membri delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, ai partiti, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai quotidiani, alle agenzie stampa, alle associazioni dell'Università.  
=====

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DEL 12 DICEMBRE 1984 A ROMA (n.m.)

Alla riunione hanno partecipato soprattutto professori di Napoli. La discussione è stata introdotta dal prof. Masullo, presidente del coordinamento nazionale dei professori universitari. Sono state ricostruite le varie fasi del movimento dei professori che a Napoli a giugno hanno bloccato ogni attività didattica per sostenere le richieste di miglioramento economico.

Nella relazione erano presenti interessanti spunti che tendevano a legare le richieste economiche ad un interesse più generale per il funzionamento dell'Università e, in quest'ambito, a riconsiderare il ruolo dei professori.

Questi spunti sono stati ripresi solo in parte negli interventi successivi. Da alcuni è stata sollecitata la costituzione di una ennesima associazione di professori universitari (statuto e notaio).

Alla fine si è deciso, per l'immediato, di limitarsi a puntare agli aumenti economici, in collegamento con le altre associazioni universitarie e non, interessate. Si è pure deciso di contattare le associazioni universitarie per coinvolgerle nella proclamazione, se necessario, di uno sciopero nazionale.

Sarà ancora possibile dopo costruire un movimento democratico degli operatori universitari per il rinnovamento dell'Università?

=====  
Per una migliore comprensione sul modo in cui è stato elaborato il parere del CUN sullo schema di disegno di legge riguardante la definizione del ruolo dei ricercatori, si riporta il testo proposto dalla commissione di lavoro del CUN riguardante quei commi poi modificati dall'assemblea. Alcuni commi presenti nel testo definitivo del parere sono stati aggiunti direttamente dall'assemblea.

Art. 1. 2) I ricercatori si suddividono in (due fasce): ricercatori straordinari; ricercatori confermati.

Art. 4. 1) Dopo le parole "tre membri", così sostituire:

VERSIONE A: "di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte fra tutti i professori e ricercatori di altre sedi universitarie, appartenenti al raggruppamento".

VERSIONE B: "di cui un professore ordinario designato dal Consiglio di dipartimento o, in mancanza, dal Consiglio di facoltà tra i titolari del raggruppamento, nonché un professore associato e un ricercatore confermato del raggruppamento, estratti a sorte fra i componenti delle terne designate dal CUN fra gli associati e rispettivamente i ricercatori di altre sedi universitarie."

Art. 6. Sostituire come segue i primi due commi:

1) "I ricercatori straordinari, dopo un quinquennio dalla immissione in ruolo, sono sottoposti al giudizio di una commissione nazionale per il conseguimento della conferma".

5) VERSIONE A: Sostituire il comma come segue: "Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore è dispensato dal servizio a datare dal mese successivo a quello della formulazione del giudizio relativo."

VERSIONE B: "Se il giudizio è sfavorevole, il ricercatore è dispensato dal servizio a datare dal sesto mese successivo a quello della formulazione del relativo giudizio."

Art. 8. 1) Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla formazione scientifico didattica degli stessi (in relazione (anche) alle esigenze di reclutamento della docenza universitaria).

2) I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca su temi concordati con il Consiglio di dipartimento o, in mancanza, con il Consiglio di facoltà. Essi adempiono inoltre a compiti didattici non sostitutivi di quelli istituzionalmente affidati ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. Tali compiti didattici sono definiti, sentito l'interessato, dal Consiglio di dipartimento o, in mancanza, dal Consiglio di facoltà su proposta del Consiglio d'istituto. Le medesime strutture definiscono le modalità di svolgimento di tali compiti."

Art. 9. 3) Le funzioni docenti dei ricercatori confermati ecc.

4) (I ricercatori confermati possono inoltre essere utilizzati nei corsi di laurea, qualora non abbia avuto esito positivo il procedimento esperito per il conferimento della supplenza ai professori ordinari e associati, con l'affidamento del relativo insegnamento secondo le procedure previste dalla legge 13.8.1984, n. 477, nonché nelle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione, sempre che non siano disponibili professori ordinari o associati. In tutti i predetti casi l'affidamento dell'insegnamento nella sede ha la durata di un anno accademico e costituisce esplicazione dei compiti di istituto, da assolversi nell'ambito del complessivo orario di servizio di cui al successivo sesto comma).

5) L'attribuzione ai ricercatori confermati dei compiti didattici di cui ai precedenti commi è definita annualmente dal Consiglio di corso di laurea o dal Consiglio della Scuola con il consenso dell'interessato, in base alle indicazioni fornite in proposito dal Consiglio di dipartimento o di istituto al quale il ricercatore afferisce.

Art. 11. Invariato.

Art. 13. Sostituire come segue i commi 2 e 3:

2) "I ricercatori fanno parte delle commissioni di ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea in numero pari ad un quarto dei professori di ruolo, e delle commissioni scientifiche di ateneo di cui all'art. 65 (terzo comma) del DPR 11 luglio 1980, n. 382 nella misura del 50% rispetto alla rappresentanza dei professori di ruolo. Per la partecipazione a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al DPR 382/80."

Art. 14. Comma 17 Aggiungere alla fine: "Con le stesse modalità possono essere trasferiti su raggruppamento affine, con il parere favorevole del CUN."

Art. 21 bis (nuovo). 1) Per i primi dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il ricercatore confermato con almeno nove anni di anzianità giuridica può chiedere l'assegnazione alla facoltà di un posto di professore associato, indicando la disciplina da mettere a concorso fra quelle del raggruppamento che siano a statuto.

2) Per ogni tornata concorsuale vengono ripartiti per raggruppamenti disciplinari, in relazione al numero degli aventi titolo ed anche in deroga ai criteri ordinari di programmazione, con l'obbligo di essere destinati a concorso, non più di un terzo dei posti di associato complessivamente assegnati. L'assegnazione alle facoltà nell'ambito del raggruppamento è effettuata in base alla anzianità giuridica di servizio dei richiedenti e, in caso di parità, in base alla anzianità d'età.

3) Una volta soddisfatta, la domanda non può essere reiterata.

4) Per lo stesso periodo di 10 anni di cui al primo comma, è sospeso il riassorbimento dei posti di associato eccedenti il numero di 15.000 previsto dall'art. 21 del DPR 382/80. I posti così resi disponibili vengono ridistribuiti in base ai piani di sviluppo ed ai criteri di cui al secondo comma.

=====  
Nei prossimi numeri di "Università Democratica":

Il punto sull'attività della commissione ministeriale e del CUN sulla ridefinizione delle strutture universitarie.

Per la riforma del CUN: alcune prime proposte.

Il testo definitivo del disegno di legge sulla definizione del ruolo dei ricercatori universitari.

(Questa pagina è stata aggiunta poco prima di spedire questo numero che era costituito dalle sole prime quattro pagine)

UNA NOTIZIA  
SENZA  
COMMENTO

**l'Unità** MERCOLEDÌ  
19 DICEMBRE 1984

### Ricercatori universitari: nuovi ddl del ministro

ROMA — Il ministro della Pubblica Istruzione propone un nuovo disegno di legge su un reclutamento e stato giuridico dei ricercatori. In un incontro con le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI, il ministro ha informato del ritiro del suo precedente ddl sullo stato giuridico dei ricercatori ed ha annunciato la stesura di un nuovo progetto i cui punti essenziali saranno: a) la netta distinzione tra la creazione di un nuovo canale di reclutamento e la definizione dello stato giuridico dei ricercatori attualmente in servizio; b) la messa ad esaurimento dell'attuale ruolo del ricercatore. Il ministro ha annunciato che nel provvedimento saranno definite quote congrue di concorsi per consentire un apprezzabile svuotamento del ruolo messo ad esaurimento. Con questo intervento differenziato il ministro ritiene di poter anche garantire la riapertura in tempi brevi del reclutamento di nuove energie intellettuali, garantendo anche che il dottorato di ricerca non venga usato impropriamente come canale di reclutamento. La CGIL ha espresso soddisfazione per la decisione del ministro.

=====

## 1' ASSEMBLEA NAZIONALE dei RICERCATORI UNIVERSITARI

è convocata per

S A B A T O 26  
e  
D O M E N I C A 27  
GENNAIO 1985

A ROMA - SEDE CENTRALE - ISTITUTO DI GEOLOGIA

Ordine del giorno: 1. Situazione nazionale.  
2. Iniziative di lotta.

- = I lavori inizieranno alle 15 di sabato 26 e si concluderanno entro le ore 18 di domenica 27.
- = I ricercatori di tutte le sedi sono invitati a riunirsi nelle assemblee di facoltà e di ateneo per:
  - a. discutere sui punti all'ordine del giorno;
  - b. eleggere i delegati all'assemblea nazionale.
- Alla riunione nazionale possono comunque partecipare tutti coloro che lo desiderano.
- = All'assemblea nazionale sono invitati partecipare i rappresentanti dei gruppi parlamentari, dei partiti e delle associazioni universitarie.
- === SABATO 26 GENNAIO 1985 a ROMA (Istituto di Geologia) alle 10 in punto RIUNIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI. E' necessaria la presenza di almeno un ricercatore per sede. Le riunioni sono aperte.

